

A.N.P.A.

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Segreteria Provinciale di Ragusa C/so Garibaldi n° 139 – Scicli (RG)

Tel. Ufficio: 3884861918 – Coordinatore Provinciale 3200518807

email: anparagusa@gmail.com – pec: anparagusa@pec.it

Al personale ATA delle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa – Albo - Loro sedi

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Ragusa - pec: usprg@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa – Loro sedi

E p.c.

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Pec: drsi@postacert.istruzione.it

Al Coordinatore Regionale della Federazione Gilda-Unams – pec: loredana_lore@virgilio.it

Al Coordinatore provinciale della Federazione Gilda-Unams – pec: fgu_ragusa@namirialpec.it

COMUNICATO SINDACALE

Riguardante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-Time) e regime di pluriattività per il personale ATA a T.D. con contratti fino al 30/06 o al 31/08.

La scrivente O.S. emana la presente nota per fare chiarezza sull'applicazione dell'istituto del part-time per il personale ATA a tempo determinato. Pertanto, questo documento nasce al fine di smentire indicazioni verbali errate diffuse impropriamente e al fine di uniformare i comportamenti amministrativi al dettato della legge e del contratto collettivo [Confermato dall'Art. 61, comma 6 del CCNL Comparto Istruzione 2024 e dalla Circolare Supplenze MIM n. 11814 del 06/05/2026).

1. L'obbligo di scegliere lo spezzone all'atto della convocazione.

- Sostenere (spesso solo a voce) che il supplente con un lavoro privato attivo sia obbligato a selezionare direttamente uno spezzone orario (es. 18 ore) in fase di scelta dei posti, pena l'impossibilità di chiedere il part-time.
- La norma scritta: Non esiste alcun vincolo del genere. Lo "spezzone orario" (posto d'organico che nasce già ridotto all'origine) e la "trasformazione del rapporto di lavoro" (un diritto del dipendente applicato a un posto intero) sono istituti giuridici totalmente diversi. **L'Art. 61, comma 6 del CCNL 18/01/2024 e la Circolare Supplenze MIM n. 11814 del 06/05/2026** prevedono esplicitamente che l'assunzione a tempo determinato possa essere trasformata in part-time all'atto della stipula del contratto individuale, partendo da un posto intero (36 ore).

2: Il blocco automatico alla firma per incompatibilità.

- Rifiutare la firma del contratto da 36 ore sostenendo che la concomitanza con un lavoro privato di 12 o 18 ore generi una situazione di incompatibilità insanabile.
- La norma scritta: L'incompatibilità si verificherebbe solo se il dipendente pubblico firmasse e svolgesse un full-time (36 ore). **Poiché la richiesta di part-time viene presentata contestualmente alla stipula, il rapporto di lavoro con la scuola nasce direttamente come part-time (18 ore), rendendolo perfettamente compatibile con l'impiego privato ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs. 165/2001.**

3: La discrezionalità del Dirigente Scolastico sul contingente.

- Sostenere che il Dirigente Scolastico possa rifiutare la concessione del part-time per motivi organizzativi interni, ignorando la situazione complessiva.
- La norma scritta: l'unico limite reale all'ottenimento del part-time è il rispetto del tetto massimo del **25% della dotazione organica provinciale** (D.M. 446/1997) e non della singola scuola. Se l'ATP ha

accertato che la provincia è ampiamente sotto il limite del 25%, la concessione del part-time cessa di essere un atto discrezionale e **diventa un diritto esigibile del lavoratore.**

4. Compatibilità (scuola + privato)

- Il cumulo tra un impiego part-time nella scuola e un impiego part-time nel settore privato (es. 12 o 18 ore a T.I.) è blindato dalla legge a tre precise condizioni:
- L'orario di lavoro in regime di part-time nel comparto scuola non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, di conseguenza, per il personale ATA la prestazione oraria deve essere di almeno 18 ore settimanali (Confermato dall'Art. 61, comma 6 del CCNLS 2024 e dalla Circolare Supplenze MIM n. 11814 del 06/05/2026).
- L'assenza di conflitto di interessi: l'attività privata non deve interferire o confliggere con le mansioni svolte nella Pubblica Amministrazione.
- La somma delle ore dei due lavori (18 scuola + 12 o 18 privato = 30 o 36 ore) rispetta ampiamente i limiti di sicurezza e riposo previsti dal D.Lgs. 66/2003.

5. Il paradosso delle 21 e 14 ore nella settimana corta

Il Sindacato intende evidenziare l'assurdità e la miopia della rigidità burocratica attuale, dimostrando come una gestione flessibile dei contratti gioverebbe sia alle scuole sia alle casse dello Stato. Nelle istituzioni scolastiche che adottano la settimana corta, l'orario giornaliero del personale ATA non può superare le 7 ore e 12 minuti.

- Autorizzare un part-time a **21 ore** permetterebbe al lavoratore di coprire esattamente 3 giorni interi da 7 ore ciascuno, garantendo alla scuola turni lineari, stabili e senza "minuti residui" da gestire a fine giornata.
- La gestione del residuo d'organico (14 ore) per coprire il resto del posto d'organico (36 ore totali) nel rispetto del limite giornaliero, la scuola non potrebbe assegnare un secondo contratto da 15 ore (perché costringerebbe il secondo supplente a fare 7 ore e 30 minuti nei restanti 2 giorni, violando il limite massimo giornaliero). L'unica combinazione matematica e strutturale applicabile è **21 ore + 14 ore**.
- Con la combinazione 21 + 14 ore (totale 35 ore lavorate), **lo Stato guadagnerebbe il risparmio di 1 ora di retribuzione a settimana**, e la scuola otterrebbe una copertura dei plessi impeccabile e senza buchi orari. L'attuale richiesta e concessione delle 18 ore blocca questa efficienza, costringendo le segreterie a turnazioni frammentate e cervellotiche, a scapito del buon funzionamento del servizio scolastico.

6. La posizione del Sindacato contro i ritardi e l'informalità

- I ritardi degli uffici provinciali sono inaccettabili: laddove il contingente del 25% sia capiente, l'ATP ha il dovere d'ufficio di evadere le pratiche con tempestività, nel nostro caso, fin dal **2 settembre**. Rilasciare autorizzazioni in ritardo e solo per alcune scuole, "dimenticandone" altre, lede il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento (Art. 97 Cost.).
- **Le parole non fanno giurisprudenza: le indicazioni fornite "a voce" dai funzionari dell'ATP o dai Dirigenti scolastici non hanno alcun valore legale. Il lavoratore risponde solo a provvedimenti scritti e motivati.** Le risposte verbali che limitano i diritti contrattuali dei supplenti rappresentano un grave abuso che il Sindacato contrasterà in ogni sede.

Il Sindacato invita tutti i delegati e i lavoratori, al fine di respingere i dinieghi infondati delle segreterie, a pretendere per iscritto l'eventuale diniego e l'applicazione immediata dell'Art. 61 del CCNL 2024.

Questo documento ufficiale è focalizzato solo sulla chiarezza normativa da parte del Sindacato.

Visto quanto accaduto nella provincia di Ragusa, l'obiettivo del Sindacato con questa nota è unicamente quello di fare chiarezza sulle regole vigenti. Per questo motivo, invitiamo i destinatari a intervenire nel merito solo tramite comunicazioni scritte che richiamino espressamente le leggi, le normative o le circolari di riferimento.